



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO (ex Commissione Tributaria di primo grado di TRENTO) Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

GRAZIADEI CARLO, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 24/09/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 228/2019 depositato il 21/10/2019

proposto da

Ricorrente_1 Societa' Semplice - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019ORA00002 REGISTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ric_1 società semplice, nella persona della legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1, impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. ORA00002-2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento - Ufficio Territoriale di Riva del Garda e notificato in data 20.06.2019.

Tale atto trae origine dall'attività della Guardia di Finanza Tenenza di Riva del Garda che in data 18.10.2018 elevava PVC nei confronti della società semplice Ric_1 contenente tra l'altro il rilievo della omessa registrazione di un contratto di transazione intervenuto tra la Ric_1 soc. semplice e la soc. Società_1 con versamento di una penale pari ad € 400.000,00.

Parte ricorrente osserva che la clausola penale è un patto accessorio inserito nel contratto e soggetta a tassa fissa di registro come nel contratto in caso di inadempimento.

Precisa che la penale ha natura risarcitoria, quando la parte inadempiente liquida la stessa.

Osserva che nella fattispecie la clausola penale è scattata per inadempimento, ma non si è verificato il risarcimento e quindi, il pagamento della somma prevista da contratto.

Pertanto, sostiene la ricorrente, soltanto qualora la clausola penale determini l'effettivo risarcimento potrà essere soggetta ad aliquota del 3%.

Parte ricorrente conclude chiedendo l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione con l'applicazione dell'imposta fissa di registro, anziché nella misura del 3%, considerata di natura risarcitoria.

Costitutosi in giudizio, l'Ufficio precisa che il contribuente ha proposto ricorso con effetti di reclamo impugnando l'atto a mezzo del quale l'Ufficio, su istanza di ravvedimento del ricorrente, liquidava le imposte di registro dovute relativamente ad un contratto di transazione non registrato.

L'Ufficio sottolinea di aver notificato al contribuente il proprio diniego.

Riguardo all'eccezione formulata dalla ricorrente circa il fatto che la clausola penale avrebbe dovuto essere assoggettata a tassa fissa di registro in quanto non si sarebbe verificato il risarcimento e quindi il pagamento della somma dovuta, l'Ufficio osserva che dal verbale della Guardia di Finanza di Riva che ha svolto indagini bancarie emerge il fatto che con distinti bonifici effettuati in sei tranches tra ottobre e dicembre 2016 la società Società_1 versava alla società semplice Ric_1 la somma di € 400.000,00 in esecuzione dell'accordo transattivo.

Sostiene quindi l'Ufficio che tale circostanza, di cui non è stata fornita la prova contraria, l'imposizione all'aliquota del 3% ai fini dell'imposta di registro appare pienamente legittima ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR n. 633/72.

L'Ufficio conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio maggiorate del 50% ai sensi dell'art. 15, comma 2 septies del D.Lgs. n. 546/1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la S.C. (ordinanza n. 10046/2018) ha affermato che la clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce, rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare.

Questa Corte ritiene quindi che nel caso di specie la natura del pagamento frazionato non incide né sulla sua natura, né sulla sua causa.

L'importo versato a titolo di penale non costituisce risarcimento del danno e va quindi tassato in modo non proporzionale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come riportato in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento. Pone a carico di parte resistente le spese di giudizio determinate in Euro 1.000,00 oltre accessori.

Così deciso in Trento il 24 settembre 2021